

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): **€ 97.920.619**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito documentario è un impegno preso da parte della banca (Banca emittente), **su ordine e per conto di un proprio Cliente** (Ordinante), che in genere acquista merci dall'estero.

In conseguenza dell'impegno preso, **la banca effettuerà una prestazione economica** (pagamento a vista, impegno di pagamento differito, accettazione, ecc.) a favore di un altro soggetto (Beneficiario), che in genere è il venditore estero delle merci.

L'impegno della banca è vincolato ad un importo massimo e ad una scadenza prestabilita concordata con l'Ordinante.

Per ottenere la prestazione della banca, **il Beneficiario dovrà presentare una serie di documenti commerciali** della fornitura e della spedizione delle merci in modo conforme ai termini ed alle condizioni previsti dall'impegno.

L'operazione è molto diffusa nel commercio internazionale, dove non c'è contemporaneità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento.

Lo scambio della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, tramite le banche del venditore e del compratore che controllano la conformità formale, è un utile rimedio.

Un particolare tipo di credito documentario è **la lettera di credito Stand-by, in cui prevale la funzione di garanzia**.

Il Beneficiario, infatti, attiva la lettera di credito Stand-By e presenta i documenti prescritti solo se non ha ricevuto il pagamento dall'Ordinante secondo i termini stabiliti dalla fornitura

I crediti documentari sono regolati da specifiche **Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi**.

Nell'esecuzione del credito documentario è prassi consolidata avvalersi di banche corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore (Beneficiario).

Il credito documentario è **un'operazione di rischio: il cliente** (Ordinante) **potrebbe di ricevere merce non conforme** a quella richiesta al fornitore estero anche **se i documenti ricevuti dal venditore estero** (Beneficiario) **sono conformi** ai termini del credito. **La banca** sarà quindi tenuta al pagamento e quindi **addebiterà comunque il Cliente**.

Altri rischi tipicamente collegati sono:

- **il rischio di cambio: il valore in euro delle valute estere oscilla continuamente** e può variare sensibilmente anche nella stessa giornata operativa;
- **il rischio paese: le situazioni socio-politiche o naturali che interessano il paese** della valuta dell'operazione possono rendere impossibile il buon fine dell'operazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese e commissioni crediti documentari all'importazione (valori massimi)	
Commissioni apertura per ogni trimestre o frazione (in percentuale sull'importo del credito)	0,40 % minimo € 50,00
Commissioni di accettazione per pagamento differito per ogni trimestre o frazione (in percentuale sull'importo del credito)	0,40 % minimo € 46,00
Commissioni di utilizzo per pagamento a vista (in percentuale sull'importo del credito)	0,20 % minimo € 46,00
Commissione di mancato utilizzo	0,125 % minimo € 46,00
Commissioni di modifica (salvo variazione importo/durata del credito)	€ 18,00
Spese pagamento - Bonifici NON SEPA	Spese pagamento estero: € 10,00 Commissioni di intervento: 0,15% Minimo: € 5,00 Massimo: € 50,00 Cambio: listino cambi cheques lettera del giorno dell'operazione
Spese pagamento - Bonifici transfrontalieri	€ 5,00
Spese Postali	€ 30,00
Recupero spese reclamate	La Banca si riserva di recuperare ed addebitare al cliente le spese postali documentate e/o le spese a qualsiasi titolo reclamate o trattenute dalle Banche corrispondenti.
Spese e commissioni crediti documentari all'esportazione (valori massimi)	
Commissioni di notifica	€ 25,00
Commissione di accettazione per pagamento differito per ogni trimestre o frazione (in percentuale sull'importo del credito)	0,10 % minimo € 46,00
Commissione di utilizzo per pagamento a vista (in percentuale sull'importo del credito)	0,20 % minimo € 46,00
Commissione di conferma per ogni trimestre o frazione (in percentuale sull'importo del credito)	0,50% minimo € 75,00
Spese invio messaggio swift	€ 25,00
Spese postali	€ 75,00
Recupero spese reclamate	La Banca si riserva di recuperare ed addebitare al cliente le spese postali documentate e/o le spese a qualsiasi titolo reclamate o trattenute dalle Banche corrispondenti.
Spese e commissioni lettere di credito stand-by (valori massimi)	
Commissioni emissione per ogni trimestre o frazione	0,40 % minimo € 50,00
Spese invio messaggio swift	€ 25,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni dalla ricezione della lettera di recesso

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia

11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Per le operazioni documentarie con l'estero, fin dal 1929, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo del credito documentario.
Apertura	E' il momento di emissione del credito documentario o della lettera di credito Stand-by, quando cioè la Banca emittente, su istruzioni del cliente (Ordinante) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Negoziazione	Quando il Beneficiario presenta documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la Banca Emittente provvede alla prestazione prevista (pagamento a vista, impegno a pagare o accettazione di tratta). Con la negoziazione, una Banca diversa dalla banca emittente "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario. Quando la Banca emittente riceverà i documenti e provvederà al pagamento, l' "anticipo" viene estinto.
Emendamento	E' una modifica dei termini originari del credito. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate dal Beneficiario (o da chi ne ha il diritto)
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per ricevere la prestazione